

Pensioni - Pensione in regime internazionale - Indebito da integrazione al minimo non spettante - Inapplicabilità dell'art. 52 l. 88/89 per insussistenza di errore - Fattispecie rientrante nella previsione speciale di cui all'art. 8 L. 153/1969.

Tribunale di Milano – 30.09.2011 n. 4415 – Dott. Greco – P.A. (Avv. Palotti) – INPS (Avv. Vivian).

La norma di cui all'art. 52 comma 2 L. n. 88/89, così come interpretata autenticamente dall'art. 13 della L. n. 412/1991 non si applica alla fattispecie del recupero di integrazione al trattamento minimo indebitamente corrisposta per effetto dell'erogazione della pensione estera, in quanto il riassorbimento delle somme risultanti non più dovute è previsto come ipotesi fisiologica della disciplina specialissima applicabile alla fattispecie di cui all'art. 8 della L. n. 153/1969, che prevale sulla precitata normativa relativa all'indebito pensionistico, di cui non ricorre il necessario presupposto dell'errore imputabile all'Istituto.

FATTO E DIRITTO - Con ricorso depositato nella Cancelleria dell'intestato Tribunale in data 4.11.2010, la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l'I.N.P.S. chiedendo di dichiarare tenuto e condannare l'Istituto a restituirgli il complessivo importo pari ad euro 3.156,94 (o altra somma, maggiore o minore, accertata in corso di causa), con interessi e rivalutazione monetaria e vittoria di spese di lite da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

In particolare, la parte ricorrente, a sostegno dell'azione proposta, ha esposto:

- di aver presentato all'I.N.P.S., in data 2.7.2003, domanda di pensione estera in forza della contribuzione versata in Germania;

- di aver visto respingere tale istanza con lettera dell'I.N.P.S. del 7.9.2004 (cfr. doc. n. 2 del fascicolo attoreo), alla quale ha fatto seguito un'altra lettera dell'Istituto convenuto del 29.9.2004, con la quale gli si comunicava che la pensione estera era stata concessa, con ricalcolo di quella italiana dalla decorrenza originaria (cfr. doc. n. 3 del fascicolo cit.), seguita ancora da una ulteriore comunicazione dell'I.N.P.S. datata 1.10.2004, di rettifica della precedente del 7.9.2004, con cui gli veniva comunicata la riliquidazione della pensione in regime di convenzione internazionale e che la precedente prestazione era codificata quale "anticipo recuperabile" (cfr. doc. n. 4 del fascicolo cit.);

- di aver ricevuto dall'I.N.P.S. una lettera datata 29.10.2004, con cui gli veniva fatto

presente un indebitato per l'importo complessivo di euro 4.233,65, maturato nel periodo 1.9.2003-31.10.2004 e conseguente al fatto che “a seguito di revisione delle operazioni di calcolo è risultato che l'importo della pensione spetta in misura inferiore a quella corrisposta” (cfr. doc. n. 5 del fascicolo cit.);

- di aver ricevuto, dopo la trasmissione del prospetto annuale di pensione (cfr. doc. n. 6 del fascicolo cit.), una ulteriore lettera dall'I.N.P.S. datata 3.3.2009, con la quale l'Istituto – fatto presente l'indebita percezione sulla pensione Cat. IO/S n. 46171009 dell'importo pari ad euro 2.772,65 relativamente al periodo 1.9.2003-31.10.2004 - gli comunicava il recupero della predetta somma a partire dal mese di aprile 2009 per mezzo di sessanta rate mensili (cfr. doc. n. 7 del fascicolo cit.);

- di aver quindi presentato in data 10.4.2009 domanda di ricostituzione della pensione, chiedendo il ripristino dell'integrazione al trattamento minimo nel frattempo sospesa (cfr. doc. n. 8 del fascicolo cit.);

- di aver ricevuto, mentre attendeva la risposta alla domanda del 10.4.2009, una lettera dell'I.N.P.S. del 5.10.2009 avente ad oggetto la riliquidazione della pensione con decorrenza 1.1.2003 (cfr. doc. n. 9 del fascicolo cit.), seguito da una ulteriore lettera dell'Istituto del 6.10.2010, con cui gli veniva comunicato che dall'analisi dei redditi relativi all'anno 2008 era emersa la percezione di un importo non dovuto per euro 157,42, da recuperarsi, a partire da settembre 2010, con quattro rate mensili.

Tanto esposto la difesa attorea, fatto presente di aver introdotto il presente giudizio al fine di accertare l'insussistenza e/o l'annullamento dell'indebito contestato nel 2004 per il periodo 1.9.2003-31.10.2004, argomentando in diritto in relazione alla irripetibilità dell'indebito ex art. 52. comma 2, L. n. 88/1989 (così come interpretato autenticamente dall'art. 13 L. n. 412/1991), nonché al mancato rispetto del termine annuale di cui all'art. 13 L. n. 412/1991 cit. e di quello di duecentoquaranta giorni di cui alla Delibera dell'I.N.P.S. del 30.5.1991, n. 36, ha rassegnato le domande sopra riportate.

Ritualmente costituitosi in giudizio, l'Istituto convenuto ha contestato le deduzioni e le domande svolte da controparte, concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.

All'udienza di discussione del 29.9.2011, tentata senza esito la conciliazione delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità dello svolgimento di alcuna attività istruttoria, all'esito della discussione dei difensori, la causa è stata decisa come da dispositivo, conforme a quello trascritto in calce al presente atto, di cui è stata data lettura, con fissazione del termine di giorni sette per il deposito della sentenza.

Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto per le ragioni che vanno ad esporsi.

Dall'esame della documentazione sopra menzionata emerge che l'I.N.P.S. aveva liquidato alla parte ricorrente una anticipazione sulla pensione - in regime internazionale - integrata al minimo, risultando, poi, che, a seguito della erogazione della quota di pensione estera da parte della Germania, è venuto meno il diritto all'integrazione al trattamento minimo riconosciuto dall'Istituto, cosicché, quale conseguenza scaturente dalla liquidazione della pensione in regime internazionale operata dall'I.N.P.S., è emerso un indebito per integrazione al trattamento minimo oggetto di recupero ex art. 8, L. n. 153/1969.

La difesa attorea, innanzitutto, ha evidenziato l'illegittimità dell'operato dell'Istituto per irripetibilità - ex art. 52, comma 2, L. n. 88/1989 (così come interpretato autenticamente dall'art. 13 L. n. 412/1991) - degli importi indebitamente erogati.

L'argomentazione del ricorrente non può essere condivisa, dal momento che la norma menzionata nel ricorso introduttivo del presente giudizio non può trovare applicazione al caso di specie, avendo, al riguardo, la giurisprudenza di legittimità - integralmente condivisa dal giudicante e richiamata nella presente sede anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c. - osservato quanto segue.

« L'Istituto ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 8 legge 30 aprile 1969 n. 153, 52 legge 9 marzo 1989 n. 88 e 2033 cod. civ., nonché vizi di motivazione, lamenta che il Tribunale non abbia rilevato che il riassorbimento della integrazione indebita per effetto della erogazione di pensione estera è consentito all'INPS dal citato art. 8, norma “specialissima” prevalente su quella dell'art. 52 legge n. 88 del 1989. In ogni caso l'irripetibilità prevista da tale articolo discenderebbe nella specie dalla mancanza di errore imputabile all'Istituto e contenuto in un suo provvedimento, essendosi verificato soltanto un ritardo con il quale esso ha fatto cessare l'erogazione dell'integrazione, ed essendo tale ritardo giustificato quanto meno nei primi 120 giorni necessari all'espletamento della pratica relativa. Il ricorso è fondato per quanto di ragione.

Si verte, nella specie, nella previsione di cui ai commi secondo, e seguenti dell'art. 8 legge 30 aprile 1969 n. 153, in tema di trattamenti pensionistici sorti, in virtù di convenzioni internazionali, per effetto del cumulo dei contributi versati in Italia con quelli corrisposti in paese estero.

In essi si stabilisce, in particolare, che hanno diritto al trattamento minimo anche i titolari di pensioni, il cui diritto sia acquisito in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi; che, ai fini della corresponsione dei suddetti trattamenti

minimi, si tiene conto dell'eventuale “pro – rata” corrisposto da organismi assicurativi esteri; che i lavoratori, che fruiscono del cumulo, hanno diritto alla liquidazione di un'anticipazione sulla pensione, che è integrata al minimo; che l'integrazione non spetta ai titolari di altro trattamento di pensione ed è riassorbita in relazione agli eventuali importi di “pro – rata” eventualmente corrisposti da organismi assicuratori esteri.

Nel caso in esame, non risulta se la somma in contestazione sia stata trattenuta a titolo di riassorbimento, o se ne sia stata richiesta la ripetizione, sul presupposto, in ogni caso, che trattasi di integrazione al minimo della pensione liquidata dall'INPS, e non più dovuta a seguito della liquidazione della pensione estera, a norma dell'ultimo comma, nella formulazione risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 503 del 1988 (1), nel senso cioè che tale integrazione è riassorbita in relazione agli importi dei trattamenti (“pro – rata”) corrisposti, proporzionalmente ai periodi assicurativi, dai diversi Paesi. Sta di fatto che è in contestazione la ripetibilità della somma versata a titolo di integrazione al minimo non più dovuta. Orbene, in proposito, debesi rilevare che le norme invocate ed applicate (art. 2038 cod. civ., 80 RD 28 agosto 1924 n. 1422 e 52 L 9 marzo 1989 n. 88) non possono ritenersi in effetti applicabili alla particolare fattispecie in esame, per l'assorbente rilievo che la ripetibilità di detta somma è ammissibile non perché si possa far questione di errori commessi dall'Istituto, come previsto dagli artt. 80 e 52 citati, ovvero dall'errore che, pur non espressamente previsto dall'art. 2033 cod. civ., è però, secondo autorevole dottrina, da questo supposto, ma perché essa discende dal particolare meccanismo liquidatorio disciplinato dal citato art. 8 legge n. 153 del 1969. Tale meccanismo è caratterizzato da una liquidazione provvisoria, che attiene alla concessione dell'anticipazione sulla pensione, e dal riassorbimento dell'integrazione al minimo in relazione agli importi di “pro – rata” eventualmente corrisposti dagli organismi assicuratori esteri. Si tratta, pertanto, di una disciplina che contiene in sé, come fisiologica, l'ipotesi, al momento della attribuzione dell'anticipazione, che si debba addivenire ad una nuova determinazione in sede di concessione della prestazione definitiva, e, quindi, a conguagli.

Invero, prima della corresponsione di somme “pro – rata” da parte dell'ente straniero in favore dell'assicurato, l'ammontare della pensione è determinato dall'INPS con eventuale integrazione al minimo, in osservanza di uno specifico obbligo legislativo, cui è però correlato l'obbligo di recuperare (in tal senso e non in altro modo potendo essere inteso il concetto espresso dal verbo “riassorbire” usato nell'ultimo

comma dell'art. 8 cit.) ciò che all'assicurato non spettava, sicché può sostenersi che, nei casi previsti da tale norma, la determinazione della prestazione sia un atto dovuto, per il quale però è esplicitamente contemplata, in presenza della condizione dell'avvenuto pagamento di quote “pro – rata”, la ripetibilità di quanto ha formato oggetto di esso. Si condivide quindi, in materia, la giurisprudenza di questa Corte già pronunciata in tali sensi (sentenze 27 dicembre 1993 n. 12824 (2) e 18 giugno 1992 n. 7504 (3)), mentre, conseguentemente, non è condivisibile la pronuncia di irripetibilità contenuta nella sentenza 26 ottobre 1990 n. 10369, fondata esclusivamente sulla norma dell'art. 52 legge n. 88 del 1989, ritenuta applicabile in sé (a prescindere dalla posizione e soluzione della questione di diritto intertemporale con riferimento all'indebito” di specie, verificatasi nel vigore dell'art. 80 RD. n. 1422 del 1924), peraltro senza riferimento alcuno alla specifica disciplina dettata dall'art. 8 L. 153 del 1969. Del pari non è condivisibile la sentenza 13 aprile 1987 n. 387, contenente bensì pronuncia di ripetibilità, ma sul presupposto della inapplicabilità dell'art. 80 cit., e della conseguente applicabilità dell'art. 2033 cod. civ., peraltro, anche qui, senza dare alcun rilievo alla peculiarità del meccanismo liquidatorio previsto dall'art. 8 L. 153 del 1969. In accoglimento del ricorso, deve pertanto cassare la sentenza impugnata con la quale il Tribunale, mentre ha ritenuto inapplicabile l'art. 80 cit., per mancanza di un errore nella liquidazione e nei pagamenti eseguiti fino al “riconoscimento” della pensione estera, ha poi, anche contraddittoriamente con quanto affermato in ordine all'errore, ritenuto applicabile l'art. 52 L. n. 88 del 1989 per mancanza di dolo.

La causa va dunque rinviata ad un giudice di pari grado, che si designa nel Tribunale di Lodi e che si atterrà al seguito principio: in tema di trattamenti pensionistici liquidati, in virtù di convenzioni internazionali per effetto del cumulo dei contributi versati in Italia con quelli corrisposti da un paese estero, il riassorbimento delle somme risultanti non più dovute a seguito dell'erogazione della pensione estera è previsto come ipotesi fisiologica della relativa disciplina contenuta nell'art. 8 legge 30 aprile 1969 n. 153, e, quindi configura una specifica ed autonoma ripetibilità, non sussumibile nelle fattispecie legali tipo di cui agli artt. 2033 cod. civ., 80 RD 28 agosto 1924 n. 1422 e 52 L. 9 marzo 1989 n. 88, per insussistenza dell'errore supposto dal primo di detti articoli ed espressamente previsto dagli altri »(Cass., SS. UU., n. 1967 del 22.2.1995 (4)).

L'inapplicabilità al caso di specie della disciplina prevista dall'art. 52, comma 2, L. n. 88/1989, così come interpretato autenticamente dall'art. 13 L. n. 412/1991, esclude con evidenza anche che possa essere invocato il mancato rispetto del termine annuale di cui allo stesso art. 13 della legge di interpretazione autentica.

Né, infine, è possibile ritenere che il mancato rispetto del termine di duecentoquaranta giorni di cui alla Delibera dell'I.N.P.S. del 30.5.1991, n. 36. (adottata in esecuzione dell'art. 2, comma 2, L. n. 241/1991) comporti gli effetti invocati dalla difesa attorea in punto di irripetibilità della somma indebitamente corrisposta e ciò sia alla luce della peculiarità del meccanismo liquidatorio previsto dall'art. 8 L. 153 del 1969 (peculiarità sottolineate anche dalla giurisprudenza di legittimità sopra citata), sia in considerazione del fatto che nel caso di specie non vi è l'esercizio di alcun potere autoritativo da parte dell'Istituto, versandosi nell'ambito di un rapporto paritetico tra le parti, con riferimento al quale, quindi, le situazioni soggettive facenti capo a queste ultime sono esercitabili entro il termine di prescrizione previsto dall'ordinamento.

Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, ad avviso del giudicante, in ragione della peculiarità del caso di specie e dell'esistenza di indirizzi difformi nella stessa giurisprudenza di legittimità circa l'applicabilità dell'art. 52, comma 2, L. n. 88/1989 anche all'ipotesi di cui all'art. 8 L. 153 del 1969, ricorrono le “gravi ed eccezionali ragioni” di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c, per discostarsi dalla regola della soccombenza e dichiarare integralmente compensate tra le parti.

(Omissis)

(1) V. in q. Riv., 1988, p. 1184

(2) Idem, 1994, p. 231

(3) Idem, 1992, p. 1190

(4) Idem, 1995, p. 1303